

## DICHIARAZIONI

### **Quadro RM Redditi PF 2022: i redditi percepiti in qualità di eredi e la tassazione separata**

di **Federica Furlani**



La **Sezione IV** del **quadro RM** (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva, rivalutazione dei terreni) del **modello Redditi PF 2022** è dedicata ai redditi percepiti in qualità di erede e legatario.

Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario	Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Esente	Opzione per la tassazione ordinaria
RM10	1	2	3	4	5
RM11					

L'[articolo 7, comma 3, Tuir](#) stabilisce infatti che, **in caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.**

Tale norma prevede quindi che tutti i redditi prodotti dal defunto e riscossi dagli eredi o legatari, se rilevanti ai fini fiscali nel momento della percezione, sono **tassati separatamente**, salvo opzione per la tassazione ordinaria, **anche se non rientrano tra quelli che normalmente sono ammessi al regime di tassazione separata** in base all'[articolo 17 Tuir](#).

Nel caso degli **eredi**, possono pertanto essere **tassati separatamente** anche:

- i redditi di lavoro dipendente;
- i redditi di capitale;
- i redditi di lavoro autonomo;
- i redditi diversi;
- etc.,

Ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, Tuir](#), l'imposta dovuta da ciascun erede/legatario è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta di successione proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, **l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.**

Se in uno dei due anni anteriori non c'è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; **se non vi è stato reddito imponibile** in alcuno dei due anni, si applica l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, ovvero il 23%.

Sono **esclusi dalla tassazione separata**, anche se percepiti dall'erede/legatario:

- i **redditi fondiari e di impresa**, che dovevano essere tassati per competenza in capo al *de cuius* nell'anno in cui è sorto il relativo diritto;
- il **trattamento di fine rapporto, gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente, le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i ratei di stipendio o di pensione, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.**

Il trattamento di fine rapporto e gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente, erogati da soggetti **non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte**, per esempio quelli a badanti, giardinieri, baby-sitter, collaboratori domestici, devono essere infatti indicati nella **Sezione XII del quadro RM**; in particolare, nel rigo RM25, colonna 4, andrà indicata la percentuale del reddito spettante all'erede ed in colonna 5 il codice fiscale del defunto.

Tra i **redditi ricevuti per successione** da dichiarare nella Sezione IV del quadro RM rientrano anche gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires, formatisi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.**

Nel caso delineato continuano infatti ad applicarsi le **disposizioni di cui al D.M. 26.05.2017**; pertanto nella colonna 3 dei righi RM10-RM11 **andrà indicato l'ammontare ottenuto applicando la specifica percentuale** (40%, 49,72% o 58,14%) alla somma degli utili corrisposti nell'anno desumibili dalla relativa Certificazione degli utili (punti da 28 a 37).

Ricordiamo che gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono **assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%.**

Le istruzioni ministeriali precisano che, per gli **emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella sezione in commento, l'Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta **senza applicazione degli**

**interessi e delle sanzioni** (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria, **se più favorevole per il contribuente**.

Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata **l'opzione per la tassazione ordinaria** (ad esempio, indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Per quanto riguarda la compilazione dei **rigli RM10-11**:

- in colonna 1 va indicato **l'anno di apertura della successione**;
- in colonna 2 va indicato il **reddito percepito**, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni, proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- in colonna 3 la **quota dell'imposta sulle successioni**;
- in colonna 4 le **ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati**.

La colonna 5 va barrata la casella in caso di opzione per la **tassazione ordinaria**; in tal caso, andrà compilato il rigo RM15 e il reddito confluirà nel rigo RN1.